

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III 05/06/2009, n. 1451 PUBBLICO IMPIEGO - Mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato in aspettativa per infermità .Sussiste il Diritto alla monetizzazione. Avv. Maurizio Danza Arbitro pubblico Impiego Lazio

Di particolare interesse anche per la possibilità applicativa del principio ai rapporti di lavoro del pubblico impiego di cui all'art 2 c.2 del D.lgs n°165/01, recentemente riformati dal decreto 9 ottobre 2009 attuativo della L.15 del 4 marzo 2009, la recente sentenza del T.A.R. Puglia-Sezione III° Lecce che vedeva coinvolto un sovrintendente della Polizia di Stato che aveva impugnato il provvedimento della Questura di Taranto che aveva rigettato la richiesta di monetizzazione per ferie non godute a causa di aspettativa per malattia. I Giudici amministrativi nella motivazione in primo luogo sottolineano come “dal combinato disposto dell'art. 14 del d.P.R. 395/95, dell'art. 18 del d.P.R. 254/99 e dell'art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario, è da ritenersi in primo luogo indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico. Per tali motivi appare evidente come detto diritto maturi anche nel periodo di aspettativa per infermità, includendo automaticamente altresì il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruito. In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie, come nel caso di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio, un eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3637). Da ciò ne consegue che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636).